numero			Bellinzona
3064	mm	1	10 giugno 2020

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
e cofirmatarie
Per MPS-POP-Indipendenti
Deputati al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 15 maggio 2020
Nomina della Commissione di vigilanza sanitaria: un altro cattivo esempio da parte del Consiglio di Stato

Signori deputati,

con la presente, rispondiamo alla domanda da voi posta nella summenzionata interpellanza come segue.

Alla luce di queste considerazioni chiediamo al Consiglio di Stato perché ha infranto il Regolamento nominando 3 persone che hanno superato i 12 anni massimi previsti all'art. 1 del Regolamento?

La composizione della Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) è definita innanzitutto dall'art. 25 della Legge sanitaria (LSan), secondo cui la Commissione è nominata dal Consiglio di Stato, conta almeno 5 membri e i relativi supplenti, tra cui, come membri di diritto un Magistrato dell'Ordine giudiziario, che la presiede, il Medico cantonale, un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari.

Come previsto dal cpv. 3 dell'art. 25 LSan, la composizione è poi ribadita e precisata nello specifico Regolamento della CVSan (RL 802.150), in base al quale la Commissione si compone di 5 membri tra cui un magistrato dell'ordine giudiziario, presidente, il Medico cantonale, un giurista in rappresentanza del DSS, un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari dell'Ordine interessato.

Tenuto conto di questi vincoli, il Consiglio di Stato, al momento di procedere al rinnovo della CVSan, ha invitato gli Ordini professionali a proporre i nominativi dei propri rappresentanti, richiamando il principio della durata massima di 12 anni, ma rispettando poi l'autonomia di scelta degli Ordini stessi.

Nel caso del rappresentante dell'OMCT il Governo, preso atto della richiesta di riconferma, ha così accettato di derogare alla regola dei 12 anni che esso stesso si è dato.

Il rappresentante dell'OMDCT ricopre invece questa funzione solo dal 2016. L'indicazione che figura nell'elenco delle Commissioni consultive del CdS pubblicato in internet è imprecisa in quanto dal 2000 al 2016 il rappresentante dell'OMDCT svolgeva il ruolo di supplente.

Il Capoufficio di sanità è membro della CVSan in quanto giurista del Dipartimento, come prevede il Regolamento, anche perché è responsabile dell'unità amministrativa competente a seguire le procedure ricorsuali conseguenti all'adozione di eventuali provvedimenti proposti dalla CVSan. Il Regolamento concernente le commissioni e i gruppi di lavoro prevede esso stesso un'eccezione alla durata massima dei 12 anni per i dipendenti dello Stato che agiscono in virtù della loro specifica funzione (art. 1a cpv. 2).

Da ultimo, per quanto concerne il Presidente, occorre far capo ad un Magistrato che si presti all'esercizio di un'attività accessoria impegnativa accanto a quella principale, già onerosa. Avendo potuto contare negli ultimi anni sulla qualificata ed apprezzata competenza del Presidente del Tribunale penale cantonale, accertata la disponibilità di quest'ultimo a proseguire nella funzione di Presidente della CVSan, il Governo ha ritenuto di approfittare della sua esperienza, che rappresenta un valore aggiunto anche nella valutazione di eventuali provvedimenti amministrativi.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)